



COMUNE DI CASTEL MADAMA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE NR. 82 DEL 19-06-2025

OGGETTO:

**SICUREZZA E DECORO URBANO CONTRASTO AL FENOMENO DEL CONSUMO ED ABUSO DI
BEVANDE ALCOLICHE E DELL'ABBANDONO DEI RELATIVI RIFIUTI.**

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che l'abuso di alcol, così come più volte reso noto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Ministero della Salute, risulta essere sempre più di maggior consuetudine tra i giovani, con conseguenze nell'ambito sanitario ma anche sul comportamento sociale e dell'ambito della sicurezza e della incolumità pubblica;
- Che l'offerta di bevande alcoliche nel centro urbano è sostenuta dagli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- Che anche gli esercizi di vicinato siti nel centro urbano, oltre la normale attività di vendita di prodotti alimentari e non alimentari di uso domestico, hanno di fatto aggiunto alla normale vocazione dell'attività commerciale anche l'offerta di diverse tipologie di bevande alcoliche e superalcoliche;

CONSIDERATO:

- Che le predette attività effettuano anche la vendita per asporto delle bevande alcoliche, specie nelle ore serali e notturne, le quali bevande vengono consumate all'esterno dei locali, nelle strade e aree pubbliche, con pregiudizio del decoro, della sicurezza e della vivibilità urbana;
- Che i contenitori, spesso di vetro, vengono abbandonati sulla pubblica via anziché negli appositi contenitori porta rifiuti, con il rischio di frantumarsi e determinare un concreto pericolo per la sicurezza delle persone, oltre che provocare situazioni di degrado urbano;
- Che tale situazione alimenta il disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, i quali lamentano la lesione dei loro diritti al riposo e alla convivenza civile, alla pubblica incolumità, alla sicurezza ed al decoro urbano;

RITENUTO NECESSARIO:

- Alla luce di quanto in premessa, per contribuire al contenimento della diffusione dell'alcol soprattutto tra i giovani e per contrastare l'abbandono di contenitori in vetro, tutelando il decoro e la vivibilità urbana, provvedere alla limitazione dell'orario di apertura degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto siti nel centro urbano, pur garantendone l'attività di vendita;
- Provvedere al contenimento del fenomeno dell'abbandono di rifiuti nel centro urbano con particolare riferimento ai parchi e giardini pubblici, luoghi abitualmente frequentati da bambini ed anziani;

RITENUTO NECESSARIO:

- Si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e quello privato, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla salute, alla sicurezza, alla vivibilità ed al decoro urbano;

VISTI:

- Il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, art. 50 c.5;
- Il Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in Legge n. 48 del 18/04/2017;

- La Legge 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni e integrazioni;
- Il D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 e successive modificazioni e integrazioni;
- L'art. 7 c. 2 della Legge 241/1990 che prevede la facoltà dell'Amministrazione Comunale di adottare provvedimenti cautelari anche prima della effettuazione delle comunicazioni di avvio del procedimento;
- Il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

ORDINA

A decorrere dal 20 giugno 2025 fino al 15 ottobre 2025:

- Per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati all'interno del centro urbano i seguenti orari:
 - Dalla domenica al giovedì chiusura serale alle ore 1.30;
 - Venerdì, sabato e prefestivi chiusura serale alle ore 2.30;
- Per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, ubicati nell'area del centro urbano:
 - Apertura dalle ore 06.00 e chiusura alle ore 24.00;
 - Divieto di vendita di asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 22 alle ore 24.00;
- Il divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in luogo pubblico o aperto al pubblico dalle ore 20.00 alle ore 07.00 con le sole eccezioni di seguito riportate:
 - Tramite servizio assistito al tavolo all'interno o all'esterno dei locali di esercizio, con l'obbligo a carico degli esercenti di rimuovere, al termine della consumazione, i contenitori di vetro e lattine di alluminio a tal fine utilizzati;
 - Per la somministrazione al banco o al tavolo con utilizzo di bicchieri di vetro secondo i normali usi commerciali.

In caso di inottemperanza alla presente ordinanza si procederà ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con l'applicazione di una sanzione pecuniaria di euro 200,00.

In caso di reiterata inosservanza della presente ordinanza sarà data comunicazione al Questore di Roma per l'applicazione di quanto stabilito dagli artt. 12 e 12-bis della Legge n.48 del 18 aprile 2017.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio e pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni e comunicata a:

- Questore;
- Commissariato di P.S. di Tivoli;
- Comando Gruppo della Guardia di Finanza di Guidonia;
- Comando Compagnia Carabinieri di Tivoli;
- Stazione Carabinieri di Castel Madama;
- Comando Polizia Locale;
- Responsabile Settore Attività Produttive e Commercio.

Castel Madama, lì 19-06-2025

IL SINDACO
Michele Nonni